



RELAZIONE SULLA VERIFICA DEI VINCOLI FINANZIARI DGR N. 207/2011, DGR 317/2012, L.R. 9/2013

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REG. N. 207 DEL 05/08/2011

Il punto 11 dispone che a decorrere dal 2012 le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, non possono superare il limite del 20% della spesa sostenuta nel corso dell'esercizio 2009 (come chiarito dalla circolare assessoriale n. 10/2011).

Si evidenzia che l'Ente non ha previsto alcuno stanziamento a tale titolo nel bilancio di previsione 2021/2023.

Il punto 12 impone il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni.

Si evidenzia che l'Ente non ha previsto alcuno stanziamento a tale titolo nel bilancio di previsione 2021/2023.

DELIBERA DI GIUNTA REG. N. 317 DEL 04/09/2012 punto 1.4.1 lett c) "siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... omissis ...".

CAP.		SOMME ANNO 2011	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
33	Postali	€ 8.601,10	€ 16.354,76	€ 12.394,76	€ 12.394,76

Si evidenzia che l'Istituto per le annualità 2021/2023 non rispetta il contenimento della spesa, in quanto al cap. 33 la somma stanziata è prevista per le spedizioni postali agli inquilini, organizzazione questa che non consente all'Istituto di poter operare soluzioni informatiche che permettano un contenimento della spesa.

Si evidenzia che l'Istituto non effettua spese per utenze elettriche e non sostiene costi per la conservazione degli atti, ed ha rispettato il contenuto della lett. d) "siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. "

LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2013, N. 9

-Art. 20 - L'importo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale è stato rideterminato tenendo conto delle seguenti normative:

- riduzioni previste dall'art. 9, c.2 bis, DL 78/2010, relativamente al personale cessato nel quadriennio 2010-2014, la casistica non si è verificata negli anni interessati dalla norma in quanto la media della semisomma dei cessati non prevede la decurtazione del fondo.
- Il disposto dell'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;
- L.R. 9/2013 art. 20 che con determina dirigenziale n. 174 del 2013 costituisce il fondo per € 154.747,00 al netto delle economie dell'anno precedente e viene decurtato del 20% pari a € 30.949,40.

-Art. 22 - L'Ente non possiede auto di rappresentanza e, nel corso dell'anno 2018, con contratto quinquennale ha noleggiato un'auto di servizio in uso condiviso (car sharing) che non supera i 1.300 cc di cilindrata.

-Art. 24 - L'Istituto nel corso dell'esercizio 2021/2023 non ha previsto in bilancio spese per la nomina di consulenti esterni.

L.r. n. 11/2010 art. 23 -Spese a copertura regionale per la stampa

Non vengono effettuate spese, a copertura regionale per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti.

D.L. 78/2010 :

Con DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, all'art. 57 comma 2 si stabilisce *“A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:í ..ö*

A decorrere dall'anno 2020, **cessano di applicarsi:**

- Le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per missioni**, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
- La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per **attività esclusivamente di formazione** deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009).

L.R. N. 9/2013 art. 22 - Autovetture

L'Ente rispetta i dettami della norma. L'Istituto non possiede auto di rappresentanza, ma solo auto di servizio di cilindrata inferiore ai 1300 CC, destinata a uso ispettivo per attività dell'Istituto e in car sharing con tutti i dipendenti dell'Istituto. Nel corso del 2009 l'Ente non ha sostenuto spese per autovetture in quanto si operava con il rimborso chilometrico al personale autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
(Dott.ssa Bonanno Lucia)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Maria Trovato)